

## Il Presidente del Consiglio della magistratura

Giudice Damiano Stefani

chiamato a giudicare sull'operato del

### **giudice di pace MAG**

a seguito della segnalazione 24 ottobre 2024 dell'avv. SE;

richiamati l'art. 83 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG) e l'art. 30 del Regolamento del Consiglio della magistratura;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto in fatto  
e in diritto che

con un esposto del 24 ottobre 2024 l'avv. SE ha segnalato il giudice di pace del ciclo di \_\_\_\_\_ MAG criticando il magistrato per avere sospeso ai sensi dell'art. 126 CPC delle procedure nelle quali egli ha ruolo di parte e avere trasmesso la relativa decisione per posta raccomandata invece di attendere l'udienza già fissata alla quale egli si è quindi invano presentato non avendo ritirato gli invii raccomandati, nonché per avere modificato gli orari di apertura al pubblico della giudicatura e per essere a suo dire uso fissare la tassa di giustizia lo stesso giorno in cui riceve l'istanza;

con osservazioni dell'8 novembre 2024 il giudice di pace ha confermato la sospensione di 5 cause in procedura semplificata ai sensi dell'art. 126 CPC con decisione ora oggetto di ricorso da parte dell'avv. SE, lamentando tuttavia l'atteggiamento a suo dire aggressivo assunto da quest'ultimo, che avrebbe spaventato sia lui che la sua segretaria. In merito alla questione delle spese di giustizia, egli ha precisato che si tratta della richiesta di anticipo;

nello stesso scritto il magistrato ha dichiarato *“il sottoscritto giudice si sente minacciato, intimorito e minato nella propria libertà di lavoro e di giudizio, le innumerevoli udienze ancora ultimamente effettuate con la presenza dell'avvocato SE si sono rese via via più difficili in quanto egli mira a cercare l'errore lo sbaglio nelle argomentazioni e nella formulazione del pensiero del giudice, mettendolo sempre sotto esame e sotto eventuale critica*

*attraverso eventuali segnalazioni"* e ha chiesto allo scrivente Consiglio di indicargli come comportarsi;

per legge, al Consiglio della magistratura è concesso unicamente il potere disciplinare e di sorveglianza sui magistrati (art. 74 della Legge sull'organizzazione giudiziaria, LOG). In particolare gli compete, ai sensi dell'art. 79 seg. LOG, l'adozione di sanzioni disciplinari nei confronti dei magistrati inadempienti nell'esercizio delle loro funzioni o che, con il loro comportamento, offendono la dignità della magistratura. In questo senso, esso è chiamato a intervenire e indagare in quelle situazioni nelle quali si può, in base a fondati e concreti motivi, ipotizzare che il magistrato in questione abbia tenuto un comportamento a tal punto scorretto da compromettere la sua posizione e ledere l'immagine e la dignità della magistratura e, nel caso tale tesi si riveli fondata, il Consiglio della magistratura deve infliggere una sanzione disciplinare commisurata alla gravità dei fatti;

questa chiara delimitazione del campo d'azione comporta che il Consiglio della magistratura, in qualità di autorità di sorveglianza disciplinare, non possa in alcun modo entrare nel merito delle decisioni prese dai magistrati e ancor meno riesaminarle, essendo questo potere riservato esclusivamente alle relative autorità di merito e/o di ricorso;

nel caso concreto, quanto segnalato dall'avv. SE non costituisce una violazione dei doveri di magistrato del giudice di pace, avendo questi agito in conformità alle norme di legge e ai suoi doveri: l'uso della posta per la notifica delle decisioni, così come la richiesta dell'anticipo sono previste dalla legge; gli orari di apertura al pubblico sono stati modificati con accordo della divisione e dell'esperto responsabile delle giudicature di pace;

preoccupa il fatto che il giudice di pace si senta intimorito da quelli che egli ritiene gli atteggiamenti aggressivi del segnalante; in questa sede, senza esprimersi sul caso, non si può che sottolineare come sia importante per un magistrato sapere gestire, senza timori, anche situazioni difficili tenendo anche in considerazione che le parti possano criticarne l'operato e le decisioni. Evidentemente se esse superano i limiti imposti loro dalla legge o dalla deontologia, si impone la segnalazione alle competenti autorità, penali o amministrative. A tal fine è opportuno che per le udienze più a rischio si preveda la presenza di una terza persona (ad esempio la segretaria verbalizzante), in modo da avere sempre un testimone;

pertanto non vi sono le basi per poter dare seguito alla segnalazione.

Per questi motivi,

**decide**

1. Alla segnalazione 24 ottobre 2024 dell'avv. SE nei confronti del giudice di pace MAG non è dato seguito.
2. L'incanto è stralciato dai ruoli.
3. Il segnalante è reso attento sul fatto che l'art. 83 cpv. 2 LOG gli concede la facoltà di chiedere, entro 10 giorni dalla ricezione di questa decisione, il giudizio del *plenum* del Consiglio della magistratura.

§ Il segnalante è tuttavia avvertito che, qualora il *plenum* confermasse la presente decisione di non apertura del procedimento disciplinare, potrà essere posta a suo carico una tassa di giustizia sino a fr. 2000.-.

4. Notificazione:
  - al segnalante;
  - al magistrato interessato.

Il Presidente del  
Consiglio della magistratura

giudice Damiano Stefani